



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2025, proposto da

"Crazy Napoli" S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale, Raffaele Iervolino, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, presso la sede dell'Avvocatura municipale;

***per l'annullamento,***

*previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa,*

1. dell'ordinanza 11 aprile 2025 n.110, successivamente notificata, a firma del Dirigente Area Sviluppo Economico e Turismo - Servizio S.U.A.P. - del Comune di Napoli, recante sospensione dell'attività di somministrazione, condotta dalla

società ricorrente nei locali in Napoli alla via Nazario Sauro n. 1, mediante la chiusura temporanea dell'esercizio per giorni 7 (sette) e precisamente nei giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 maggio p.v., in applicazione della sanzione prevista dall'art.10 R.D. 18 giugno 1931 n.773 e dell'art.18 del regolamento di Polizia di sicurezza del Comune di Napoli;

2. della comunicazione 11 marzo 2025, prot. n. PG/224950, del Servizio S.U.A.P. di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 Legge n.241 del 1990 ss.mm.ii., per l'adozione di un provvedimento di sospensione temporanea coattiva dell'attività di somministrazione, ove e per quanto lesiva;

3. del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, approvato con deliberazione consiliare 5 dicembre 2022 n.75 (art.18 comma 3 e comma 5), ove e per quanto lesivo;

4. di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ove e per quanto lesivo del diritto della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori, Domenico Vitale e Raffaele Iervolino per la parte ricorrente, e Bruno Crimaldi dell'Avvocatura Municipale di Napoli;

Ritenuto che la vicenda necessita di approfondimenti propri della fase di merito;

Ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi e in assenza di elementi di segno contrario, garantire, nelle more della definizione del giudizio nel

merito, la continuità dell'attività imprenditoriale in questione (cfr. in termini Cons. di Stato sez. V, ordinanza n. 1474 del 19.4.2024), stante il suo avvio da circa un anno e il conseguimento – all'attualità – del N.O. di impatto acustico;

Ritenuto che, all'uopo, debba sospendersi l'efficacia dell'Ordinanza n. 110 dell'11.04.2025, del Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP del Comune di Napoli, oggetto di gravame in questa sede;

Ritenuto opportuno rimettere alla pronunzia definitiva ogni statuizione circa le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

ACCOGLIE la suindicata istanza cautelare, e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'Ordinanza n. 110 dell'11.04.2025, del Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP del Comune di Napoli;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di febbraio 2026, ancora da calendarizzarsi;
- c) differisce al definitivo ogni statuizione in ordine alle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

Cesira Casalanguida, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Michelangelo Maria Liguori**

## IL SEGRETARIO